

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.3.2015 era stato approvato il Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute dall'Università ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014, n. 190 ai cui ha fatto seguito la relazione che dava conto dei risultati ottenuti nell'anno 2015, approvata nella seduta del 22.3.2016.

Entrambi i documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 24 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" stabilisce l'obbligo di procedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della norma (il 23 settembre 2016), da effettuare entro sei mesi dalla stessa data.

Lo scopo della ricognizione è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2 del medesimo Decreto.

Per le Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190, come nel caso del nostro Ateneo, il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo 1.

Di seguito si procede alla ricognizione delle due partecipazioni detenute dall'Università avendo a riferimento le norme previste dal citato D. Lgs. 175/2016.

SOCIETA PARTECIPATE

All'inizio del 2015 l'Università deteneva partecipazioni in quattro società: si trattava di due spin off universitari e di due società connesse all'attività di ricerca.

Il Piano di razionalizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.3.2015, prevedeva la liquidazione delle quote possedute in tutte le società partecipate.

Alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 era stata completata la dismissione della partecipazione in tre società; rimane invece da portare a conclusione la liquidazione della quota posseduta in Di.T.N.E. s.c.a.r.l. – Distretto tecnologico nazionale dell'energia.

Si tratta di una Società consortile senza scopo di lucro con la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimento in settori produttivi nel campo dell'energia.

La partecipazione dell'Università risale all'anno 2008 con una quota pari al 3,85% del capitale.

Con nota prot. n. 10082/X/7 del 25.3.2015 è stata notificata alla Società la richiesta di recesso, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto. La Società con lettera del 26.6.2015, ha preso atto della richiesta di recesso ed ha comunicato l'avvio dell'iter per dare seguito alla richiesta. In data 19.11.2015, 28.1.2016 e 8.9.2016 sono stati trasmessi solleciti per la definizione della richiesta di recesso che allo stato attuale, non è pervenuta alla sua conclusione.

Si conferma in ogni caso la volontà di dismettere la partecipazione.

SOCIETA' CONTROLLATA

L'Università detiene una partecipazione totalitaria in una società strumentale denominata Ateneo Bergamo S.p.A., a cui sono affidati servizi indispensabili alla gestione del patrimonio immobiliare e degli impianti, oltre ad altre prestazioni di contenuto tecnico nell'area informatica e delle telecomunicazioni e fonia. Il Piano di razionalizzazione approvato nel 2015 confermava come "indispensabile" il mantenimento dei servizi affiati alla Società al fine di garantire il normale funzionamento dell'Ateneo.

Tali attività corrispondono infatti ad esigenze funzionali dell'Università e costituiscono l'ambito operativo entro il quale opera Ateneo Bergamo S.p.A. per fornire le prestazioni oggetto della convenzione. Si tratta di servizi a ridotto contenuto economico, privi di requisiti che consentano la loro standardizzazione, il cui contenuto risulta fortemente omogeneo con talune funzioni amministrative di competenza della Pubblica Amministrazione e per tali ragioni non reperibili sul mercato.

Alla struttura specifica della Società strumentale sono ricondotte attività di supporto tecnico ed assistenza di vario genere che hanno come comune denominatore un tratto di "fiduciarità" e affidabilità professionali che conferiscono un valore aggiunto alle prestazioni specifiche. Per fare solo alcuni esempi: la gestione ed implementazione del sistema informativo che riguarda il patrimonio immobiliare e gli impianti, la redazione del programma di attività rivolto alla manutenzione degli impianti e degli adempimenti prescritti normativamente, le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'attività degli appaltatori esterni e la gestione delle funzioni di Direttore per l'Esecuzione dei contratti di manutenzione.

Il sistema di relazione funzionale tra Ateneo Bergamo S.p.A. e Università per l'impiego dei servizi strumentali è delineata dalla Carta dei Servizi, dalla Convenzione, e dal Piano degli Obiettivi definito annualmente dal Direttore Generale e dalla Relazione Annuale presentata al termine di ogni esercizio e soggetta alla formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio consolidato.

Il modello utilizzato è incentrato sui seguenti principi:

- a. la Società svolge la propria attività con vincolo di esclusività a favore dell'Università;
- b. la Società svolge attività strettamente necessarie all'Università per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali;
- c. la Società è interessata dall'applicazione della normativa pubblicistica ed in particolare:
 1. dal codice degli appalti, dal Regolamento attuativo e dalle normative conseguenti, ivi incluso l'obbligo di far ricorso alle convenzioni Consip per energia elettrica, gas, carburante, telefonia fissa e mobile;
 2. dalla disciplina in materia di prevenzione della corruzione ed obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
 3. dalla Legge 241/1990 in materia di accesso alla documentazione amministrativa;
 4. dai principi regolanti criteri e modalità di assunzione del personale della Società;
 5. dalla normativa in materia di vincoli all'assunzione di personale e agli incarichi di collaborazione ed in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva del personale.

L'Università esercita sulla società strumentale, mediante adeguati strumenti di controllo, la funzione di governo e coordinamento delle attività svolte per mezzo delle risorse umane e strumentali, in modo che sia realizzato in modo efficace, efficiente, economico l'assetto integrato dei servizi universitari.

L'Università, in ragione di precise scelte organizzative, non ha costituito strutture a vocazione tecnica e logistica all'interno del proprio organigramma, sopperendo alle esigenze specifiche avvalendosi delle prestazioni del personale tecnico della Società, su cui la stessa esercita un controllo di tipo organico che costituisce l'essenza del fenomeno dell' in house, tale da privare di rilievo l'alterità soggettiva tra autorità pubblica ed ente societario partecipato (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 14.10.2014, n. 5080).

Si tratta di una condizione strutturale e strettamente connessa alle scelte di natura strategica operate dall'Ente, in ordine alle priorità ed agli investimenti che sono stati alla base dello sviluppo dell'Ateneo negli ultimi anni.

Il modello di relazione funzionale tra Università e società strumentale tiene quindi conto delle seguenti condizioni:

- le risorse acquisite in termini di esclusività dall'Università nell'ambito della convenzione sono rivolte a funzioni ed attività i cui contenuti peculiari e non standardizzabili risultano meno congeniali all'offerta di servizi reperibili sul mercato;
- a questo riguardo non è superfluo osservare che la relazione del Commissario Straordinario per la revisione della spesa, avente ad oggetto il programma di razionalizzazione delle partecipate, ammette (pag.15 della Relazione 7 agosto 2014) che la soluzione dell'affidamento alla società strumentale dei servizi connessi alla gestione del patrimonio immobiliare possa ritenersi idonea dal momento che per il suo mantenimento non sarebbe richiesta una istruttoria rinforzata, risultando sufficiente la mera deliberazione dell'Ente.

Occorre inoltre sottolineare la oggettiva carenza nell'organizzazione interna dell'Università di servizi e personale di area tecnica, informatica e logistica che invece sono presenti nell'organico della Società. La dismissione della Società comporterebbe quindi per l'Università l'impossibilità di programmare e coordinare gli interventi manutentivi e di gestione delle proprie sedi.

La struttura aziendale è essenziale e specificamente commisurata ai servizi necessari per l'Università, così come indicati nella Convenzione e nel contratto di servizio che individua altresì il numero di dipendenti che la Società deve avere. Non è quindi possibile per la società assumere personale in misura superiore a quanto indicato nel contratto di servizio senza una preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La Società è strutturata in due aree:

- area servizi tecnico-manutentivo, con nove dipendenti di cui tre operai;
- area servizi informatici e telefonici, con cinque dipendenti.

Il Responsabile dei servizi informativi e telefonici copre anche il ruolo di Direttore operativo.

Le attività svolte dalla Società sono coerenti con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico che prevede: "Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Quanto finora esposto conferma, come già indicato nel piano di razionalizzazione approvato nel 2015, la necessità del mantenimento della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, in linea con quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 dello stesso Testo Unico.

Infine, la Società non ricade in alcuna delle ipotesi individuate all'art. 20, comma 2 del Testo unico che comporterebbero l'obbligo di alienazione della partecipazione:

- a) *Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4*
Come precedentemente illustrato l'attività della Società rientra nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. d).
- b) *Società che risultino prive di dipendenti o abbiamo un numero di Amministratori superiori a quello dei dipendenti*
La Società ha 14 dipendenti.
- c) *Partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali*
Non vi sono altre partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da Ateneo Bergamo S.p.A.
- d) *Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di Euro*
Nel triennio 2013-2015 il fatturato medio è stato pari ad € 2.624.897.
- e) *Partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*
Nel periodo 2011-2015 vi è stato un solo risultato negativo, nel 2012; gli altri quattro anni hanno visto un risultato finale positivo.
- f) *Necessità di contenimento dei costi di funzionamento*
La Società ha già provveduto ad operare un contenimento dei costi di funzionamento come illustrato nella Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015 nell'ambito del Piano operativo per la razionalizzazione delle società, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.3.2016. Non vi sono quindi esigenze ulteriori di contenimento dei costi di funzionamento, già particolarmente ridotti ed essenziali.
- g) *Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4*
L'Università non detiene altre società controllate e quindi non vi è necessità di operare aggregazioni.

Si dà conto, infine, che si è provveduto alla modifica di Statuto per l'adeguamento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 175/2016, come previsto dall'art. 26, comma 1 dello stesso.

La modifica è stata approvata dall'Assemblea straordinaria in data 20.12.2016 previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 15.11.2016.

Conclusivamente, per tutto quanto precedentemente esposto, risultano riscontrati i presupposti previsti dal D. Lgs. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione dell'Università degli Studi di Bergamo nella Società controllata Ateneo Bergamo S.p.A.